



Civile.it

Mediazione: le differenze tra i diversi organismi. Ne parliamo con il dott. Mondino



di Spataro

In un mondo perfetto scegliere dovrebbe essere facile. Ho chiesto al dott. commercialista Mondino di illustrare le prime differenze tra i diversi organismi di mediazione.

del 2011-02-23 su Civile.it, oggi e' il 19.04.2024

In un mondo perfetto scegliere dovrebbe essere facile. Ho chiesto al dott. commercialista Mondino di illustrare le prime differenze tra i diversi organismi di mediazione.

I lettori di Civile.it hanno già conosciuto il dott. Mondino. La domanda che gli ho posto via twitter e' stata molto banale: quali sono le differenze tra i diversi organismi di mediazione.

La risposta e' stata semplice, concisa e concreta. Eccola.

Le principali differenze riscontrabili nella costituzione degli organismi di mediazione nascono dall'esigenza prevista dalla normativa vigente (D. M. 180 del 28/10/2010) di ottenere il riconoscimento all'esercizio dell'attività di mediazione da parte del Ministero della Giustizia.

E' prevista la distinzione tra i seguenti organismi:

- Organismi facenti capo ad un Ente Pubblico;
- Organismi facenti capo ad un Ente privato;

I **primi** sono quelli costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali e vengono iscritti su semplice domanda, verificando solamente la sussistenza del solo requisito della garanzia di serietà ed efficienza, per l'organismo e dei requisiti di cui al comma 3, del D. M. 180 del 28/10/2010 per i mediatori.

Occorre distinguere per² gli organismi formati dai Consigli degli Ordini degli **Avvocati** da quelli formati da Consigli degli **ordini professionali differenti**.

Infatti questi ultimi possono costituire organismi di mediazione solo ed esclusivamente per le materie di loro competenza (ad esempio gli Ingegneri solo per le materie tecniche e così via).

Per quanto riguarda gli organismi facenti parte di un Ente Privato, occorre innanzitutto precisare che è necessaria una

forma societaria e che il capitale minimo previsto sia pari almeno a quello minimo previsto per le società di capitali, cioè € 10.000,00.

Uno degli aspetti preminenti in questo caso è la scelta della forma societaria, poiché subentrano diversi problemi connessi allo svolgimento dell'attività.

Il principale, nel caso di organismi di mediazione costituiti da Avvocati iscritti all'Ordine, è la necessità di *nominare un Amministratore esterno* poiché la carica di Amministratore è incompatibile con l'esercizio della professione forense.

L'aspetto fiscale rappresenta anche un problema da affrontare al momento della costituzione e in tal caso assume un ruolo indispensabile la previsione del fatturato che l'organismo prevede di raggiungere.

Infatti nel caso di società di **persone** per la loro caratteristica di ripartizione del reddito l'importo della partecipazione all'organismo di mediazione potrebbe **cumularsi** con i redditi personali e pertanto avere notevoli ripercussioni in sede di dichiarazione dei redditi, aspetto che nel caso di società a responsabilità limitata non si presenta.

dott. comm. Fabio Mondino

<http://studiomondino.blogspot.com/> - Dott. Fabio Mondino

Hai letto: *Mediazione: le differenze tra i diversi organismi. Ne parliamo con il dott. Mondino*

Approfondimenti: [Mediazione](#) > [Commercialisti](#) > [Studio mondino](#) > [Organismi di mediazione](#) > [Societario](#) > [Competenze](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Civile.it](#)